



Comune di Campiglia Marittima

Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n° **3** del **02/02/2011**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.

Il giorno **02/02/2011** alle ore **15.15** nella sede comunale, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il **Sindaco** **Avv. Soffritti Rossana**

Sono intervenuti i Signori:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
SOFFRITTI Rosanna (Sindaco)	X		MANNUCCI Silvia		X
BARABASCHI Giampaolo	X		CASALIS Michele	X	
CERRINI Enrico	X		BERNARDINI Benedetta	X	
TAMBERI Paolo	X		RAFANELLI Carlo Felice	X	
BALDASSARRI Franco	X		RUGGIERO Michele	X	
VERDURA Riccardo	X		BOTTAI Fabio		X
BROGIONI Matteo	X		FIORENZANI Lisa	X	
SICURANI Stefano	X		ZUCCONI Massimo	X	
SERINI Giacomo	X		SPINELLI GIACOMO	X	
DEL VIVA Alessandro	X		PETROCCHI Eleonora		X
RICCIARDI Valentina	X				

Assiste il II Segretario Generale Dott.ssa PARADISO Teresa Teodolinda.

Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Illustra l'argomento l'Assessore Fossi, sulla base delle dichiarazioni ISEE, nonché la previsione delle sanzioni;

Interviene il Consigliere Zucconi il quale ritiene che la mancanza di rispetto è non essere messi in condizione di conoscere per decidere;

(Per il resoconto integrale dell'intervento si rimanda al verbale di seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 49 del decreto legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 ha previsto la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la sua sostituzione con la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani;

- La tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani consente di ripartire il costo del servizio fra gli utenti sulla base di parametri e di criteri più precisi e quindi più equi rispetto a quelli previsti dalle norme in materia di tassa rifiuti;

RILEVATO CHE :

- nel corso dell'esercizio 2003 e' stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per il servizio gestione rifiuti urbani con atto consiliare n. 10 del 19 Febbraio 2003, successivamente modificato ;

PRESO ATTO che il comma 33 del DL. 78/2010 convertito in L. 122/2010 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano applicabili alla TIA e confermino la natura non tributaria della stessa ;

RITENUTO pertanto di procedere ad approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale ai sensi del richiamato DLgs 152/2006 utilizzando le modalita' di cui al Dlgs 158 / 1999 in attesa dell'emanazione del Regolamento attuativo ai sensi dell'art. 5 comma 2-quater del DL208/2008;

VISTO il parere favorevole espresso in forma favorevole sotto il profilo della regolarita' tecnica e contabile dal Dirigente del settore finanze e personale ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL Dlgs 267/2000;

Con voti:

favorevoli 13, Soffritti, Barabaschi, Cerrini, Tamberi, Baldassarri, Verdura, Brogioni, Sicurani, Serini, Del Viva, Ricciardi, Casalis, Bernardini;

contrari 5, Zucconi, Spinelli, Fiorenzani, Ruggiero, Rafanelli;

espressi per alzata di mano dai 18 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni evidenziate in narrativa, il Regolamento per l'applicazione della tariffa smaltimento rifiuti urbani , come da allegato A al presente atto di cui e' parte integrante.

DI DARE ATTO che il regolamento allegato sostituisce integralmente il regolamento vigente approvato con atto consiliare n. 10/2003 e successive modifiche;

DI DARE ATTO che lo stesso Regolamento sarà pubblicato nelle forme previste dallo Statuto comunale.

All.A

**COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
PROVINCIA DI LIVORNO
UFFICIO TRIBUTI**

REGOLAMENTO

TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento, adottato nell' ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, viene disciplinata l'applicazione della tariffa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi di quanto disposto dal l'art. 238 del Decreto legislativo 03.04.2006 n. 152, quale prestazione patrimoniale imposta nel Comune di Campiglia Marittima.

ART. 2 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI

La gestione dei rifiuti, attività di pubblico interesse, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa e' istituita a fronte dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di qualunque natura giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. L'assimilazione per qualita' e quantita' dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e' deliberata dal Consiglio comunale. Fino a successiva modifica vale l'assimilazione gia' effettuata nell' applicazione della Tassa smaltimento rifiuti.

La tariffa e' applicata in base alle disposizioni del DPR 27.4.99 N.158 e successive modifiche.

La tariffa e' determinata con atto di Giunta comunale in relazione al piano finanziario del soggetto gestore, ai sensi dell' art. 8 del DPR 158/99, in caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa in vigore.

ART. 4 SOGGETTO GESTORE

La tariffa e' applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio, nel rispetto della convenzione e relativo disciplinare.

Il gestore e' individuato nella Spa ASIU alla quale il Comune ha affidato in concessione la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

La tariffa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietario,usufruttuario,ecc.) occupi oppure conduca, anche semplicemente di fatto, locali o aree scoperte ad uso privato,a qualsiasi uso adibiti , esistenti nel territorio , con vincolo di solidarieta' tra chi utilizza in comune i locali e le aree e i loro eredi..

Nel caso di multiproprieta' o centri commerciali il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tariffa dovuta per locali o aree scoperte di uso comune , resta l' obbligo diretto per coloro che utilizzano locali od aree in modo esclusivo.

Le parti comuni di condomini sono soggetti a tariffa solo se utilizzati in modo esclusivo da un soggetto che deve provvedere alla dichiarazione.

Per i locali ammobiliati, utilizzati per periodi frazioni di anno, la tariffa e' dovuta dal proprietario per l' intero anno prendendo a riferimento il numero dei componenti del suo nucleo

familiare.

Quanto ai locali situati in zone di campagna si applica la tariffa ai locali adibiti ad uso domestici e relativi accessori. Sono esclusi i locali adibiti ad annesso agricolo non domestico. Le cooperative agricole di primo grado sono soggette a tariffa esclusivamente per i locali adibiti ad uffici ed aree di vendita o esposizione di prodotti.

ART. 6 PRESUPPOSTI DELLA TARIFFA

La tariffa è dovuta per l'occupazione, la detenzione anche semplicemente di fatto di locali purchè siano predisposti all'utilizzo mediante arredamento, se trattasi di locali per uso domestico, o attrezzati per l'uso se trattasi di locali o aree destinati ad attività non domestiche, nonchè delle aree scoperte a qualunque uso adibite. L'occupazione o la conduzione di un immobile si realizza con l'attivazione di uno solo dei servizi pubblici di erogazione dell'acqua o dell'energia elettrica. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni comprese le aree a verde.

Ai locali non arredati o non attrezzati per uso non domestico si applica, comunque, la quota fissa della tariffa.

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 7 DEFINIZIONE DI LOCALI ED AREE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA

Si considerano locali soggetti al pagamento della tariffa i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre rifiuti urbani o assimilati

Sono assoggettati alla tariffa anche i manufatti "aperti" come tettoie, capannoni ed altri manufatti di facile rimozione.

Sono soggetti a tariffa i parcheggi al servizio esclusivo delle attività compresi quelli dei centri commerciali, supermercati etc. a meno che non si tratti di aree private a uso pubblico

Non sono soggetti alla tariffa:

I locali di sgombero sotterranei, seminterrati e sottoscala con altezza media sotto i cm 150

Le mansarde escluso quelle praticabili ed atte ad uso domestico con altezza media di cm. 150

Le aree scoperte pertinenziali e accessorie di insediamenti non domestici

(parcheggi, accessi)

Le superfici esterne delle attività di uso non domestico adibite a stoccaggio permanente di materiali o prodotti

la superficie parcheggio dei distributori di carburante ipotizzandola pari all'area derivante dal perimetro per mt.3 di profondità

ART. 8 ESENZIONI OGGETTIVE

Non sono soggetti alla tariffa:

I locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, condizioni che devono risultare da idonea certificazione di inagibilità o inabitabilità. L'utente in tale fattispecie deve dare comunicazione al Gestore del Servizio (ASIU spa) agli effetti della cessazione dell' applicazione della tariffa.

Gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali annessi ad uso abitazione, magazzino o altro.

Locali ed aree utilizzati direttamente dal Comune per attività amministrativa e servizi diversi.

Superfici o parte di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi o comunque non assimilati ai rifiuti urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori stessi in base alle norme vigenti. Qualora non sia esattamente individuabile il perimetro della superficie aperta o chiusa che produce rifiuti non assoggettabili a tariffa la decurtazione avviene in maniera forfettaria nella misura del 25%. La condizione di autosmaltimento deve essere opportunamente documentata.

Le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, e se utilizzate prima della scadenza dell'atto amministrativo, fin dall'inizio di tale utilizzo.

Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali ed aree occupate da persone in condizioni di accertata indigenza, limitatamente ai locali direttamente utilizzati, con esclusione di quelli subaffittati. L'accertamento di indigenza sarà affidato alla Commissione istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n.139 del 28.6.1991.

La giunta comunale ogni anno individuerà con apposita delibera i limiti per le riduzioni ed esenzioni a scopo sociale.

Le riduzioni /esenzioni eventualmente deliberate dalla Giunta saranno applicate prendendo a riferimento l' ISEE degli occupanti l' immobile anche se anagraficamente appartenenti a nuclei familiari distinti.

ART. 9 CLASSIFICAZIONE DI LOCALI ED AREE

In riferimento al DPR 27.4.99 N. 158 le utenze si dividono in :

Utenze domestiche
Non domestica

In ordine alla tipologia domestica si precisa:

il numero di componenti del nucleo familiare necessario per la determinazione della tariffa annua risulta dalla iscrizione anagrafica risultante al primo gennaio di ciascun anno. Le utenze attivate nel corso dell' anno sono riferite alla composizione del nucleo familiare al momento della dichiarazione.

Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell' abitazione. Nel caso di abitazioni occupate da più nuclei familiari, anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata avendo riguardo al numero complessivo degli occupanti che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Le abitazioni locatè ammobiliate e quelle a disposizione di non residenti vengono associate a un nucleo di due persone se di superficie inferiore a 40 metri quadrati , ad un nucleo di tre persone per superficie tra 40 e 80 metri quadrati e ad un nucleo di quattro persone per superficie superiore a 80 metri quadrati.

Le utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia di attivita' sulla base della potenzialita' di produzione dei rifiuti individuata dal DPR 27.4.99 n. 158 e vengono ridefinite tenuto conto della realta' locale con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

Ai fini della classificazione si fa riferimento all' autorizzazione per l' esercizio dell' attivita' se esistente e comunque all' attivita' effettivamente o prevalentemente svolta.

Si considera prevalente l' attivita' che occupa lo spazio maggiore. Ove non sia possibile individuare lo spazio di ciascuna attivita' si applica la tariffa piu' alta.

ART. 10 COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

La superficie tassabile è misurata :

per i locali sul filo interno dei muri perimetrali

per le aree scoperte sul perimetro interno, al netto di eventuali locali che vi insistono

La superficie complessiva e' arrotondata al metro quadrato per difetto o per eccesso rispetto alla frazione di 0,50 mq.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa è applicata in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

La superficie coperta e' computabile solo se l'altezza e' superiore o uguale a cm. 160, nel caso di soffitti spioventi l' altezza media deve essere superiore a cm. 150

ART. 11 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori piu' vicini e, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona di fatto servita supera i 500 metri la tariffa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

ART.12 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La Giunta comunale determina annualmente l'ammontare della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti in base a quanto disposto dal DPR 158/99 e successive modifiche.

La riscossione sara' effettuata mediante gli strumenti ritenuti più opportuni dal Gestore. Il pagamento dovra' avvenire alle scadenze fissate dal Gestore.

In caso di ritardo nei pagamenti delle rate fissate saranno applicati gli interessi di mora pari al tasso di interesse legale vigente, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 18.

Qualora si realizzi eccedenza di gettito , la stessa sara' computata sull' esercizio successivo. Alle utenze del mercato settimanale e' applicata la tariffa annua.

ART.13

RIDUZIONI-AGEVOLAZIONI

Ai locali ed aree scoperte non adibiti ad uso domestico , nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta si applica la tariffa di categoria, parte fissa e variabile, ridotta del 30% .Si intende per uso stagionale la chiusura per almeno cinque mesi continuativi ogni anno.

Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

La Giunta comunale con propria deliberazione individuerà le ulteriori fattispecie di agevolazione per particolari tipologie di utenti quali associazioni di volontariato , Onlus, luoghi di culto.

Le riduzioni sono cumulabili tra loro.

ART. 14

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA O DELLA RETTIFICA

I soggetti tenuti al pagamento della tariffa devono presentare al soggetto Gestore del servizio , entro 30 giorni dall' inizio dell' occupazione o conduzione, la dichiarazione contenente tutti gli elementi identificativi dell' utenza e i dati necessari per la determinazione della tariffa compresa la data di decorrenza dell' occupazione o conduzione. Qualora non sia indicata si rileva dalle variazioni anagrafiche o altra prova certa.

La dichiarazione e' redatta su appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Gestore anche con modalita' informatiche.La denuncia presentata per la tariffa e' valida anche per l' applicazione della tassa smaltimento rifiuti degli anni pregressi.

E' fatto obbligo di comunicare successivamente ogni variazione intervenuta che possa influire sulla determinazione della tariffa entro 30 giorni dal verificarsi compresa la cessazione dell' utenza.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale e presentata mediante consegna diretta al gestore del servizio oppure inviata a mezzo fax, posta .

Gli amministratori dei condomini sono solidalmente responsabili con i condomini amministrati in riferimento all' obbligo di presentazione della dichiarazione di cui sopra.

ART.15

VARIAZIONE E CESSAZIONE

Qualora il gestore dai dati anagrafici rilevi automaticamente la diversa consistenza del nucleo familiare del denunciante puo' procedere alla variazione del calcolo della tariffa senza alcuna comunicazione all' utente. Le rilevazioni comportanti la modifica dei metri quadrati occupati o l' accertamento di un' occupazione non dichiarata saranno opportunamente notificate all' utente.

Coloro che cessano di occupare o di condurre locali od aree soggetti a tariffa devono fare apposita dichiarazione che ha efficacia dal 1 giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione ..

Il rimborso o lo sgravio derivanti da tardiva dichiarazione di cessazione o variazione da parte dell' utente possono estendersi ai cinque anni precedenti qualora sia accertabile con documentazione probatoria prodotta dall' utente

Sono oggetto di denuncia di variazione i cambiamenti della classe impositiva a seguito di destinazione ad altra attività oppure a seguito di ampliamento dei locali o delle aree oppure di estensione dell'attività a locali ed aree adiacenti per le utenze non domestiche.

E' oggetto di denuncia di nuova iscrizione l'uso di nuovi locali od aree oppure l'uso di locali od aree non adiacenti rispetto a quelli già utilizzati.

Le utenze domestiche devono essere oggetto di variazione in caso di cambiamenti di abitazione nel territorio comunale .

Ogni tipologia di variazione avra' efficacia dal 1 giorno del mese successivo a quello di presenazione della dichiarazione.

I titolari delle concessioni di occupazione di spazi per il mercato settimanale sono esonerati dalla dichiarazione in quanto l'ufficio provvedera' alla iscrizione nel ruolo per i metri relativi e alla cancellazione al termine dell' occupazione su comunicazione dell' ufficio tributi del Comune.

Sono cancellati d' ufficio coloro che occupano o conducono locali e aree per le quali si aintervenuta una nuova denuncia o ne sia stata accertata d' ufficio la cessazione.La dichiarazione di fallimento costituisce titolo per la cancellazione d' ufficio dai ruoli di riscossione.

ART.16 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEI LOCALI

Coloro che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di camere mobiliate o meno, comprese in abitazioni da altri occupate, non sono assoggettabili al pagamento del tributo. Lo stesso trattamento viene riservato per coloro che occupano interi appartamenti per un periodo stagionale. Nei casi di cui sopra la tariffa è sempre dovuta dai proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento sull' immobile e la parte variabile della tariffa e' associata ad un nucleo di 3 persone.

ART. 17 RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

Per le utenze domestiche e non domestiche che conferiscono i rifiuti in modo differenziato presso le apposite stazioni ecologiche o nell' ambito di apposito servizio di raccolta verra' riconosciuto un abbattimento sulla parte variabile della tariffa, commisurata alla tipologia e quantita' di rifiuti conferiti.

La riduzione potra' essere riconosciuta solo a collettivita' omogenee (es. quartieri), sulla base dei risultati raggiunti nella raccolta differenziata nell' anno precedente.

Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero rifiuti assimilati, mediante attestazione del soggetto che effettua l' attivita' di recupero, e' riconosciuta una riduzione sulla parte variabile della tariffa di categoria di competenza dell' 'utenza , per un ammontare proporziale al rifiuto recuperato.

I coefficienti per la determinazione degli abbattimenti sono determinati con apposita deliberazione della Giunta comunale sula base di criteri razionali che tengano conto dei vantaggi e dei risultati economici e ambientali. Le riduzioni da accordare alle utenze non domestiche sono riconosciute entro l' anno solare successivo a quello di riferimento previa presentazione di idonea documentazione. Tale documentazione deve essere presentata a pena di decadenza entro il 30 giugno dell' anno successivo a quello di riferimento.

ART. 18 CONTROLLI E SANZIONI

Il Gestore del servizio effettua le verifiche necessarie ad individuare i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati dichiarati, e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dal regolamento per l' accertamento delle entrate tributarie del comune. Puo' rivolgere agli utenti motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle

aree scoperte, ed a fornire chiarimenti in merito agli elementi che incidono sulla determinazione della tariffa; può utilizzare dati legittimamente acquisiti da banche dati pubbliche o richiedere ad uffici pubblici dati rilevanti sui singoli utenti.

La verifica delle superfici può essere effettuata con sopralluogo solo previa accettazione dell'utenza, in caso di mancata collaborazione o altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento può avvenire in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Gli avvisi di accertamento sono emessi con le modalità e nei termini previsti dal regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie del Comune.

Per le violazioni agli obblighi stabiliti dal presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

Per omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione pari al 100% della tariffa dovuta

Per la presentazione della dichiarazione incompleta o infedele si applica una sanzione pari all'80% della maggiore tariffa dovuta

Per la presentazione della dichiarazione tardiva si applica la sanzione del 25% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta

La sanzione si riduce al 25% del dovuto qualora l'utente manifesti per scritto la propria adesione all'avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. L'irrogazione della sanzione avviene di norma contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tariffa.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni salvo che nel frattempo sia stato emesso avviso di accertamento, si considerano tempestive le dichiarazioni presentate entro tre mesi dalla notifica della cartella esattoriale o altra forma di avviso di pagamento di ciascun anno e riferite all'anno precedente.

Maggiori superfici entro il limite del 5% di quelle dichiarate non comportano applicazione di sanzioni ma solo recupero di tariffa.

In caso di ritardato pagamento delle fatture, il gestore addebiterà all'utente una sanzione così determinata:

2,5% della somma pagata in ritardo su pagamenti effettuati entro 30 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura

del 30% della somma pagata in ritardo su pagamento effettuati oltre trenta giorni rispetto alla scadenza indicata in fattura.

ART.19 NORME FINALI E TRANSITORIE

In fase di prima applicazione e per il tempo che sarà necessario a sperimentare sistemi efficaci di valutazione, le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 potranno essere riconosciute sulla base dei risultati raggiunti nella raccolta differenziata durante l'anno precedente. Di tale riduzione si terrà conto in sede di determinazione della tariffa annuale.

UTENZE NON DOMESTICHE

Codice attività

Descrizione attività

A

Locali ed aree dei laboratori e delle botteghe degli artigiani, degli artisti, e dei fotografi, aree scoperte delle aziende commerciali in genere

B1

Aree scoperte dei parchi di campeggio, sulle quali è autorizzata l'installazione di tende, di roulotte, di case mobili, ecc; distributori di carburante

C1

Negozi di alimentari (pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi), banchi del mercato coperto di beni durevoli, aree dei banchi di vendita di beni durevoli all'aperto

C2

Locali di negozi di generi alimentari (ortofrutta, pescherie, fiori, piante, pizza al taglio) e di banchi del mercato coperto di generi alimentari e delle aree dei banchi di generi alimentari di vendita all'aperto

D1

Locali ed aree degli alberghi, con o senza ristorazione, case vacanze, agriturismo e affittacamere

D2

Locali ed aree delle locande, dei ristoranti, delle trattorie, delle pensioni, delle osterie, dei bar, dei caffè, delle pasticcerie, delle pizzerie e simili

E1

Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende commerciali in genere: negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze e altri beni durevoli

E2

Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende commerciali in genere: negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, capelli, ombrelli, antiquariato

E3

Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende commerciali in genere: supermercati, plurilicenze alimentari o miste, ipermercati di generi misti

F1

Locali ed aree degli stabilimenti e degli opifici industriali, attività artigianali di beni specifici

G1

Locali degli uffici industriali, commerciali, assicurativi e simili, delle sale da gioco, degli studi professionali, legali, tecnici, di ragioneria, sanitari, banche e simili

H

Locali ed aree dei circoli da ballo e di divertimento, discoteche, night

- I** Locali degli enti pubblici, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, delle stazioni, aree scoperte dei rimessaggi di barche e roulotte, locali degli istituti di istruzione, musei, biblioteche
- L** Cinematografi, teatri, scuole di ballo, palestre private
- M** Case di cura e ospedali
- N** Parcheggi coperti e aree esterne

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

il Sindaco Avv. Soffritti
 Rossana

IL SEGRETARIO GENERALE

**Il Segretario Generale Dott.ssa
PARADISO Teresa Teodolinda**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n° 267/2000 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Campiglia Marittima, li

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa Teodolinda
Paradiso**

ESTREMI PER L'ESECUTIVITA'

**Divenuta esecutiva il
T.U.E.L approvato con D.Lgs. n° 267/2000.**

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa Teodolinda Paradiso**